

ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI

L'art. 356 del DLgs. 14/2019 ha istituito "l'**Albo dei Gestori della Crisi**, cioè l'albo, istituito presso il Ministero della Giustizia, dei soggetti che su incarico del Giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedura di insolvenza" (art. 2 DLgs. 14/2019).

La disciplina è contenuta negli articoli 356-358 del citato DLgs., come modificato dal DLgs.14/2020 e dal DLgs. 83/2022. Tali articoli trattano dell'istituzione dell'Albo, dei requisiti di iscrizione, degli obblighi formativi, del funzionamento dell'Albo.

Il D.M. 30/12/2022, unitamente all'allegato A allo stesso, disciplina invece le specifiche tecniche per il funzionamento dell'Albo.

Possono iscriversi all'Albo i singoli professionisti (tipologia A) le società tra gli stessi (tipologia B1) studi associati (tipologia B2) o altri soggetti (tipologia C) indicati nell'art. 358, comma 1 lett. C). L'art. 356 dispone che "possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, dimostrano di aver assolto agli obblighi di formazione disposti dal decreto del Ministro della Giustizia 24/9/2014 n. 202".

E' però chiaro che **"ai fini del primo popolamento dell'albo**, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno **due** procedure (ab origine erano 4) negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento".

L'art. 356 e l'art. 358 sono in vigore dal 16.3.2019 per cui gli incarichi rilevanti per l'iscrizione, anche in assenza di requisiti formativi, sono quelli conferiti tra il **15/03/2015 - 15/03/2019**, giorno antecedente a quello di entrata in vigore della norma (16/3/2019).

Chi **non ha maturato due nomine** da parte dell'autorità giudiziaria nel periodo interessato può avere possibilità per entrare nell'albo, poiché **anche chi ha frequentato corsi di aggiornamento Occ** (Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento) può certificare di avere i presupposti (si è comunque in attesa di comunicazioni ufficiali in merito in merito alla valenza di tali corsi).

Invalidi sono invece i **corsi che i professionisti hanno frequentato di recente per divenire esperti della Composizione negoziata della crisi ex dl 118/2022** perché predisposti non secondo il dm 202/2014, ma secondo il dm 28 settembre 2022.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (completamente telematica).

1) collegarsi al link del Ministero della Giustizia, dove si trovano le specifiche tecniche e le istruzioni per l'iscrizione all'albo: <https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home>

2) entrare nell'area riservata tramite Spid;

3) dopo essere entrati selezionare nella parte alta della videata "le mie domande" e poi selezionare "nuova domanda";

4) compilare tutte le videate che man mano si presentano allegando quanto dalle stesse previsto.

Una videata chiede la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione all'Albo. Il pagamento, attualmente di **Euro 150,00**, deve essere effettuato mediante bonifico bancario, o postale, a favore di **Tesoreria Provinciale di Roma, IBAN IT42B0100003245348011241324, causale ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI**". Il pagamento tramite bonifico è provvisorio in quanto, a breve, dovrebbe essere possibile effettuare il pagamento direttamente dal sito.

E' altresì chiesto di allegare una dichiarazione autocertificata di possesso dei requisiti di onorabilità indicati nella videata che si sta compilando, nonché di allegare copia conforme degli incarichi ricevuti (il tutto in unico file).

Si ritiene che possa essere predisposta un'unica certificazione che riporti tutte le dichiarazioni necessarie ed allegarla in tutti i punti dove richiesto l'allegato e che la certificazione della documentazione attestante gli incarichi ricevuti nel quadriennio precedente al 15/3/2019 possa essere formata mediante la copia conforme estratta da FALLco Zucchetti.

Nell'ultima videata si procede a scaricare la domanda, a sottoscriverla con firma digitale (modalità Pades), ed ad allegarla ancora nella stessa videata. Infine si trasmette con il tasto INVIA.

Infine il Ministero in data 4/1/2023 ha precisato che fino al **31 marzo 2023** si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all'iscrizione e di valutazione delle stesse ad opera dell'ufficio competente.

A partire dal 1° aprile 2023 l'Albo sarà **accessibile in consultazione** al pubblico e ai Magistrati.

Nelle more l'assegnazione degli incarichi da parte dell'Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

Si fa presente che **per poter svolgere la funzione di attestatore sarà necessario essere iscritti all'Albo di cui sopra.**